

# Alt a sequestro e confisca con debito tributario rateizzato

## Decreto sanzioni

La formula ampia della nuova norma può applicarsi a vari strumenti

Per la rottamazione sarebbe invece auspicabile una previsione esplicita

Laura Ambrosi  
Antonio Iorio

Il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l'interessato ha in corso l'estinzione mediante rateizzazione del debito tributario a condizione che sia in regola con i pagamenti e non vi sia concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

Tale previsione si applica anche se è in corso la rateazione a seguito di adesione al ravvedimento speciale previsto nella legge finanziaria dello scorso anno (legge 197/2022).

### Sequestro e confisca

In base al vigente articolo 12 bis del dlgs 74/2000 nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti tributari, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Al fine di cautelare il profitto o il prezzo del reato, sin dalla fase delle indagini preliminari di sovente la Procura della Repubblica chiede al GIP di disporre il sequestro preventivo di beni e disponibilità varie, in

modo che, in caso di condanna definitiva, si possa procedere alla confisca evitando pericoli di dispersione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, se l'interessato ha già saldato il debito tributario in via amministrativa, la confisca (e di conseguenza il preventivo sequestro) non può essere eseguito altrimenti si verificherebbe un illegittimo (doppio) arricchimento dell'erario (pagamento del debito prima alle autorità tributarie e poi all'autorità giudiziaria via confisca).

In ipotesi di sequestro preventivo e di rateazione del debito sul versante tributario, proprio per evitare tale duplicazione, viene consentito il dissequestro pari al valore di quanto di volta in volta è stato versato all'erario.

### La nuova norma

Nel decreto delegato di riforma del sistema sanzionatorio viene ora in estrema sintesi conferita maggiore rilevanza alla rateazione del debito tributario non solo per la parte già corrisposta (come accadeva sinora) ma anche per quella da versare. Viene infatti espressamente previsto che il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non possa essere disposto se il debito tributario sia in

corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che:

- il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti;
- non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato.

Per effetto del *favor rei* la norma troverà applicazione appena entrerà in vigore il decreto e quindi verosimilmente ne potranno usufruire tutti coloro che hanno in atto un sequestro e anche in corso la rateazione del debito.

### Il ravvedimento speciale

La preclusione al sequestro in presenza di rateazione del debito tributario trova applicazione (articolo 1 co. 6 della bozza del decreto) anche se la rateizzazione sia stata avviata a seguito di ravvedimento

speciale (articolo 1, commi da 174 a 178, legge 197/2022).

### Gli altri strumenti definitivi

L'espressa menzione del solo ravvedimento speciale, quale istituto rilevante per beneficiare della nuova norma, potrebbe porre qualche dubbio rispetto alla rilevanza degli altri strumenti definitivi al tempo previsto dalla medesima legge 197/2022 (definizione lite pendente, adesione all'invito al contraddittorio, rottamazione, ecc).

La dizione contenuta nella nuova norma «procedure conciliative o di accertamento con adesione» rilevanti ai fini di ottenere il beneficio della non sequestrabilità in caso di rateazione, dovrebbe tuttavia comprendere anche la definizione della lite pendente e l'adesione agevolata all'invito al contraddittorio, qualche problema potrebbe forse porsi per la rottamazione.

Sarebbe auspicabile che, onde evitare l'irrilevanza penale anche di futuri similari istituti, venga fatto più generico riferimento all'estinzione del debito tributario sotto qualsiasi forma a prescindere dalle modalità (adesione, conciliazione, ravvedimento, ecc).

**Il contribuente deve essere in regola con i pagamenti e non ci deve essere pericolo di disperdere la garanzia**

## IL COMMISSARIO CASTELLI

### Sisma, obbligo di assicurazione per chi ricostruisce

«I contribuenti che hanno ottenuto dei vantaggi fiscali per lavori di ristrutturazione iniziati dopo l'entrata in vigore della norma, devono, entro un anno dal completamento di questi lavori, stipulare una polizza assicurativa che copra i danni causati da disastri naturali o catastrofici». Con queste parole il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli riepiloga i nuovi adempimenti imposti dal decreto Salvaspese (Dl n. 212/2023) a tutti quei cittadini che avranno accesso a

sconti fiscali nelle aree colpite dal terremoto. «È importante – aggiunge il commissario – che si sia aperta una riflessione operativa che riguarda il ruolo delle coperture assicurative a fronte delle catastrofi naturali. Mutualizzare il rischio è la modalità principale per affrontare la fragilità sismica (ma anche idrogeologica) del nostro territorio». Questa nuova previsione è «una conferma di quanto le attività di ricostruzione e rigenerazione nel cratere del sisma 2016 (il più grande cantiere d'Europa) si

pongano come laboratorio e occasione di sperimentazione di buone pratiche e di progettualità per il Paese». Per questo motivo, «abbiamo intenzione di aprire un confronto con l'associazione delle compagnie assicurative, Ania». Indicazioni più dettagliate su questo adempimento verranno fornite da un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro delle Imprese e del Made in Italy.

—G.L.  
—G.Par.